



COMUNE DI SCARMAGNO

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

Del 31/03/2016

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI, NUMERO DI RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO - ANNO 2016.

Nell'anno **duemilasedici** il giorno **trentuno** del mese di **Marzo** alle ore **diciotto** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta di **PRIMA** convocazione il Consiglio Comunale .

Sono presenti i Signori

COGNOME e NOME	PRESENTE
BOT SARTOR PIER LUIGI	SI
BESSOLO VENERIA ELIO	SI
FRANCESCONI SANDRO	NO
BORTOLON SILVIA	SI
ZACCHIA GIUSEPPE	SI
PUPPATO PAOLO	SI
GRASSINO ADRIANO	SI
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DI MONTE DR. PIETRANTONIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BOT SARTOR PIER LUIGI** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI, NUMERO DI RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO - ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

PRESO ATTO che per l'anno 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, già prorogato al 31/03/2016 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015, è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 1/03/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7/03/2016;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014), col quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU) e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI e TARI);

DATO ATTO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di Stabilità 2016) ha apportato sostanziali variazioni alla IUC, per quanto riguarda la TASI sull'abitazione principale e l'IMU sugli immobili concessi in comodato e sui terreni agricoli;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, *ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, con *esclusione, dal 2016, per le unità immobiliari destinate ad abitazioni principali dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*
- nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669, della Legge 147/2013, come successivamente integrato e modificato, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO che l'art. 1, comma 675, della Legge 147/2013, prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 676 della Legge 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

VISTO l'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.e i., il quale testualmente recita:

“677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;

VERIFICATO che l'art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 prevede che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2013, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e s.m.i., l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI dagli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 14, nonché dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della Legge 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;

VISTA la deliberazione del Sindaco n. 24 del 24/04/2014 ad oggetto: “Designazione del Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 12 del 22/07/2014 ad oggetto: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Esame ed approvazione”;

RICHIAMATA la precedente deliberazione C.C. n. 8 in data odierna, ad oggetto: “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Riapprovazione a seguito modifiche ed integrazioni legislative”;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 4 del 16/04/2015 ad oggetto: “Tributo Servizi Indivisibili (TASI): Determinazione aliquote, detrazioni, numero di rate e scadenze di versamento – Anno 2015”;

RITENUTO necessario provvedere ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune per l’anno 2016, con indicazione dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI	Costi €.
Pubblica illuminazione	68.632,00
Manutenzione strade	17.500,00
Manutenzione parchi e giardini	5.000,00
Servizi socio-assistenziali	35.549,00
Protezione civile	1.500,00
TOTALE	128.181,00

EVIDENZIATO che:

- a) Per *abitazione principale* si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- b) Per *pertinenze* dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
- c) *Sono equiparate, alla abitazione principale:*
 - l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

TENUTO conto del gettito TASI nell’annualità 2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016, si ritiene di confermare anche per l’anno 2016 le stesse aliquote e detrazioni del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) approvate per l’anno 2015, nelle seguenti misure:

- Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) come definite e dichiarate ai fini IMU: **1 per mille**
- Immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi: **1 per mille**
- Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola di categoria D/10: **1 per mille**
- Altri immobili, comprese aree edificabili: **1 per mille**

RITENUTO inoltre di confermare le seguenti detrazioni, sulla base di quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale”:

- **Detrazione:** dall’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (Cat. catastali A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze (Cat. catastali C/2, C/6 e C/7), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 150,00** rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RILEVATO che, la riscossione della TASI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate, ovvero il pagamento in un'unica soluzione;

CONSIDERATO, sotto questo profilo, che l'art. 1, comma 689, della Legge 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e prevedendo, in particolare, l'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire per il corrente anno il pagamento della TASI in n. 2 rate con le seguenti scadenze:

- **Acconto: 16 giugno 2016**
- **Saldo: 16 dicembre 2016;**

RITENUTO nulla ostare a quanto sopra esposto;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano:

- Presenti n. 6
- Votanti n. 4
- Astenuti n. 2 (Puppato, Grassino)
- Voti favorevoli n. 4

D E L I B E R A

1) DI DETERMINARE, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2016:

- Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) come definite e dichiarate ai fini IMU: **1 per mille**
- Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi: **1 per mille**
- Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola di categoria D/10: **1 per mille**
- Altri immobili, comprese aree edificabili: **1 per mille**

2) DI INDIVIDUARE, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

SERVIZI	Costi €.
Pubblica illuminazione	51.100,00
Manutenzione strade	23.500,00
Manutenzione parchi e giardini	5.000,00
Servizi socio-assistenziali	24.249,00
Protezione civile	2.900,00
TOTALE	106.749,00

3) DI STABILIRE le seguenti detrazioni:

- **Detrazione:** dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cat. catastali A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze (cat. catastali C/2, C/6 e C/7), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€. 150,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) DI STABILIRE inoltre che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del **20 per cento** (scelta tra il 10 e 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota stabilita con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

5) DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

6) DI DARE inoltre atto che le aliquote e detrazioni di cui sopra decorrono dal 1° gennaio 2016;

7) DI STABILIRE per il corrente anno il pagamento della TASI in n. 2 rate con le seguenti scadenze :

- Acconto: **16 giugno 2016**
- Saldo: **16 dicembre 2016;**

6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, commi 13bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

9) STANTE l'urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato, con separata seguente votazione espressa per alzata di mano:

- Presenti n. 6
- Votanti n. 4
- Astenuti n. 2 (Puppato, Grassino)
- Voti favorevoli n. 4

il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con D.lgs 267/2000.

* * *

In esecuzione dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174/2012, vengono di seguito trascritti i pareri riportati sulla proposta di deliberazione:

- Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 e ss.mm. e ii.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

f.to FOGHINO Giovanni

- Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 e ss.mm. e ii.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to BESSOLO Ivana

Approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
BOT SARTOR PIER LUIGI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DI MONTE DR. PIETRANTONIO**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale 12/04/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Foghino Giovanni**

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22/04/2016

<X> perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000).

<X> dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del T.U. n.267/2000)

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Monte Dr. Pietrantonio**